



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 58 del 20/12/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA (IUC) - RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016 ANCHE PER L'ANNUALITA' 2017

L'anno **duemilasedici**, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, presso la Residenza Municipale di P.zza Amendola, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di **Marco Monesi** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	GOTTARDI BELINDA	X		12	MANNI MORENA	X
2	MONESI MARCO	X		13	CREMONINI CRISTIANO	X
3	ZANOTTI ELEONORA	X		14	DI IACOVO MARIA TERESA	X
4	CERRE' ANNALISA	X		15	RUSSO FRANCESCO	X
5	BONI MARCO	X		16	VERONESE PAOLO	X
6	TARTARINI FABIO		X			
7	VOLTA DANIELA	X				
8	MACCAFERRI KATIA		X			
9	DOTTINI LUCA	X				
10	VIGNUDELLI CRISTINA	X				
11	MONTANARI MARCO		X			

PRESENTI: 12

ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori: **BALDACCI FRANCESCO, DE PAOLI LUCA, GIANNERINI BARBARA, GURGONE PAOLO, PALMA FEDERICO.**

Partecipa il **Segretario Generale Monica Tardella.**

Il Presidente Del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA (IUC) - RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016 ANCHE PER L'ANNUALITA' 2017

La IUC, ai sensi del comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i., si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

In riferimento alla IUC, l' art. 52 del D.Lgs. 446/1997, stabilisce che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizione di legge vigenti;

Richiamato il regolamento IUC (comprensivo dei singoli tributi IMU, TASI, TARI) vigente;

TASI

Dato atto che:

- come previsto dal comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, il Comune con la IUC ha individuato i servizi indivisibili e ha indicato analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- si ritiene necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

MISSIONE	PROGRAMMA	DESCRIZIONE	COSTI
01	07	Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile	193.302
08	01	Urbanistica e assetto del territorio	184.815
10	05	Viabilità e infrastrutture stradale	700.357

- l'importo effettivo dell'entrata tributaria in oggetto è pari ad euro 1.084.000,00 a copertura dei costi sopra indicati;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.:

- comma 669, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- comma 675, la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- commi 676 e 677, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate;
- comma 678, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- comma 679, il Comune non ha previsto l'introduzione di specifiche riduzioni.

IMU

Dato atto che la disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

- dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni,
- dall'art. 1 della L. 147/2013, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte commi 639- 721;
- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
- dall'art. 1 comma 380 lettera f) della Legge n. 228/2012, in quale prevede la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 e i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76;

Visti i commi 6, 7 e 8 del medesimo art. 13 D.L. n. 201/2011, con i quali viene fissata aliquota di base allo 0,76 per cento . I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono modificabile in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

Visto inoltre il comma 15 bis dell'art. 19 D.L. n. 201/2011, modificato con la legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) con il quale viene fissata l'aliquota ridotta allo 0,4 e la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato infine che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha introdotto una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse

tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

Visto:

- l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale sancisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151 del D. Lgs 267/2000 che prevede l'approvazione del bilancio di previsione finanziario entro il 31/12;

Si specifica inoltre che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché il vigente Statuto comunale;

Dato atto che il disegno di legge del bilancio prevede anche per il 2017 il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016;

Ritenuto opportuno di riconfermare le aliquote IMU e TASI 2016 per l'annualità 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione e sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato inoltre che ai sensi del comma 688, art. 1 della L. 147/2013, come modificato da D.L. 16/2014, il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D. Lgs. 23/2011 e cioè i medesimi dell'IMU;

Visti:

- il D.L. n. 201/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Coordinatore del Settore “Servizi Finanziari”, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, relativi alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Dato atto che la presente deliberazione in data 14 Dicembre 2016 è stata esaminata dalla Prima Commissione che ha espresso parere favorevole con voti n. 13 dei Gruppi Consiliari “Partito Democratico” e “Sinistra Ecologia per Castel Maggiore”. I gruppi Consiliari “Forza Italia” e “Rinnovare per Innovare” erano assenti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Veronese Paolo, Russo Francesco), espressi nelle forme di legge su nr. 12 Consiglieri presenti ;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU e TASI come specificato nell' allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare quando precedentemente stabilito con proprie deliberazioni consiliari che attribuivano all'occupante una quota pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
3. di dare atto che:
 - i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono individuati con regolamento vigente;
 - l'importo effettivo dell'entrata tributaria in oggetto è pari ad euro 1.084.000,00 e dei costi da essa coperti sono indicati in premessa;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 20/12/2016

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 del 20/12/2016

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA (IUC) - RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016 ANCHE PER L'ANNUALITA' 2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Favorevole

Contrario

Lì, 07/12/2016

FIRMATO

IL RESPONSABILE

CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 del 20/12/2016

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA (IUC) - RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2016 ANCHE PER L'ANNUALITA' 2017

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Lì, 07/12/2016

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CRESCIMBENI LICIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 58 del 20/12/2016

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA (IUC) - RICONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E
TASI 2016 ANCHE PER L'ANNUALITA' 2017**

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATO

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

MONESI MARCO

FIRMATO

IL SEGRETARIO GENERALE

TARDELLA MONICA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTÀ DI CASTEL MAGGIORE
Il Settore Servizi Finanziari - Servizio Tributi
IMU e TASI – ALIQUOTE ANNO 2017

IMU	TASI	Descrizione
NO	1‰	RURALI STRUMENTALI Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 del D.L. 201/2011
NO	2,4‰	INVENDUTI IMPRESE EDILI - BENI MERCE Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (Dichiarazione IMU su modello ministeriale da presentare entro il 30/06 dell'anno successivo, a pena di decadenza)
NO	NO	ABITAZIONE PRINCIPALE Abitazione principale e relative pertinenze nel limite di una per categoria catastale tra C2, C6 e C7 Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (D.L. 201/2011 art. 13 comma 2) Si ricorda che in caso di nuovo acquisto, dalla data del rogito fintanto che non sussistono i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica, non si applicano le agevolazioni per abitazione principale, ma è dovuta l'IMU con aliquota ordinaria. Assimilati all'abitazione principale: <ul style="list-style-type: none">– Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 21 c.1 - Regolamento IUC)– Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (D.L. 201/2011 art. 13 comma 2 come modificato con L. 147/2013 art. 1 comma 707)– Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (se studenti universitari non richiesto requisito della residenza anagrafica) e fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 (D.L. 201/2011 art. 13 comma 2 come modificato con L. 147/2013 art. 1 comma 707 e L. 208/2015 art. 1 comma 15)– Unico immobile posseduto e non locato da personale appartenente alle forze armate (Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Carriera Prefettizia), per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica. (D.L. 201/2011 art. 13 comma 2 come modificato con L. 147/2013 art. 1 comma 707)– Unico immobile posseduto da cittadino italiano residente all'estero e iscritto AIRE, già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato. (D.L. 47/2014 art. 9-bis comma 1)
4‰	NO	ABITAZIONE PRINCIPALE - CATEGORIE DI LUSO Abitazione principale categorie di lusso (A1, A8, A9) e relative pertinenze nel limite di una per categoria catastale tra C2, C6 e C7 In questo caso spetta anche la detrazione annua di Euro 200,00 da ripartire in parti uguali tra gli aventi diritto. (D.L. 201/2011 art. 19 comma 15-bis come modificato con L. 208/2015 art. 1 comma 16 – abbassato aliquota massima da 6 a 4 per mille)

6‰	NO	<p>RESIDENTI ALL'ESTERO CHE LASCIANO UN PARENTE NELL'IMMOBILE Abitazione e relative pertinenze nel limite di una per categoria catastale tra C2, C6 e C7 possedute da cittadino italiano non residente nel territorio dello stato (iscritti A.I.R.E.) che ha cessato l'utilizzo come propria abitazione principale trasferendo la propria residenza all'estero lasciando nell'immobile un proprio parente / affine / coniuge che era residente con lo stesso al momento dell'emigrazione.</p> <p>SCUOLE PARITARIE Immobili nei quali vengono svolte attività didattiche paritarie rispetto a quelle statali, a condizione che siano posseduti ed utilizzati direttamente da Enti con i quali il Comune di Castel Maggiore ha stipulato apposita convenzione e che non possiedano i requisiti per rientrare nell'esenzione D.Lgs. 504/92 art. 7 lettera i) come integrato dal D.M. 200/2012</p> <p>NO REQUISITI ALLOGGIO SOCIALE Alloggi e pertinenze di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 504/92 (coop a proprietà indivisa e ex IACP) non rientranti nell'esenzione prevista dal comma 707 art. 1 della L. 147/2013. Spetta l'aliquota agevolata del 6 per mille e la detrazione di Euro 200,00 (Faq MEF del 04/06/14)</p>
7,6‰	2,4‰	<p>UFFICI NEGOZI E CAPANNONI Fabbricati categorie catastali A10 (uffici), C1 (negozi), C3 (laboratori artigianali), D con esclusione del D10.</p>
8‰	NO	<p>SECONDA PERTINENZA Una ulteriore pertinenza dell'abitazione principale per ciascuna delle categorie (C2, C6, C7) posseduta in aggiunta a quelle definite dall'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011. Pertanto la prima pertinenza per ogni categoria è esente sia da IMU che da TASI, la seconda pertinenza per ciascuna categoria (esempio secondo C6) è soggetta solamente ad IMU (8‰) e l'eventuale terza pertinenza per la stessa categoria (esempio terzo C6) è soggetta solamente ad IMU con aliquota ordinaria (10,6‰)</p> <p>CANONE CONCORDATO (RIDUZIONE AL 75%) Alloggio e pertinenze, nel limite di una per categoria, locati con contratto a canone concordato (L. 431/98 art. 2 comma 3) debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come propria abitazione principale; per la definizione di abitazione principale si fa riferimento al comma 2, art. 13 del D.Lgs. 201/2011 (dimora abituale e residenza anagrafica); l'aliquota agevolata decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente. L'imposta calcolata applicando l'aliquota agevolata è ridotta al 75% (L. 147/2013 art. 1 comma 678 come modificato da L. 208/2015 art. 1 commi 53 e 54)</p> <p>COMODATO GENITORI / FIGLI Alloggio e pertinenze, nel limite di una per categoria, concessi dal titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori / figli), che la occupino quale loro abitazione principale in base ad un contratto debitamente registrato; per la definizione di abitazione principale si fa riferimento al comma 2, art. 13 del D.Lgs. 201/2011 (dimora abituale e residenza anagrafica); l'aliquota agevolata decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente. E' prevista una ulteriore riduzione del 50% dell'imposta se vengono rispettati i seguenti requisiti (D.L. 201/2011 art. 13 comma 3 lettera 0a)): - contratto di comodato registrato; - comodatario che utilizza come abitazione principale (residenza e dimora); - comodante che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso comune della casa data in comodato; - comodante che possiede un solo immobile* in Italia (cioè quello dato in comodato) e al massimo la propria abitazione principale (che non rientri nelle categorie di lusso). (*Vedi chiarimenti MEF su definizione di un solo immobile a Telefisco 2016 e RM 1/DF del 17/02/2016)</p> <p>TERRENI AGRICOLI NON ESENTI Rientrano nell'esenzione i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Gli altri terreni pagano senza detrazioni e con coefficiente 135 (Coefficiente 75 e detrazioni sono stati soppressi dal 2016).</p>

10‰	NO	<p>ALTRI CONTRATTI Alloggi e pertinenze per i quali risulta debitamente registrato un contratto di locazione (diverso dal contratto a canone concordato) o di comodato gratuito (con soggetti diversi da parenti di 1° grado); l'aliquota agevolata decorre dalla data di registrazione del contratto con le modalità previste dalla normativa vigente. Questa aliquota si applica anche nel caso di locazioni a canone concordato se non sussiste il requisito dell'utilizzo come abitazione principale da parte dell'inquilino (es. inquilino non residente).</p>
10,6‰	NO	<p>ALIQUTA ORDINARIA Aree fabbricabili e altri immobili non rientranti nelle aliquote precedenti. Rientrano in questa casistica anche gli immobili acquistati e poi adibiti a propria abitazione principale per il periodo intercorrente dalla data di acquisto a quello in cui sussistono i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica.</p>

SCADENZE DI PAGAMENTO

TRIBUTO	ACCONTO	SALDO
IMU	16 giugno 2017	16 dicembre 2017
TASI	16 giugno 2017	16 dicembre 2017

COEFFICIENTI E RIVALUTAZIONI

(D.L. 201/2011 – ART. 13 – COMMA 4)

CATEGORIE CATASTALI	COEFFICIENTI	RIVALUTAZIONE
A (tranne A10) – C2 / C6 / C7	160	5%
B / C3 / C4 / C5	140	5%
D5	80	5%
A10	80	5%
D (tranne D5)	65	5%
C1	55	5%
TERRENI AGRICOLI non esenti (anche incolti)	135	25%